



**N. 1553-A**

*Relazione orale*  
*Relatori MARTI e BUCALO*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,  
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 22 luglio 2025

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante  
disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**dal Ministro dell'università e della ricerca**

**dal Ministro dell'istruzione e del merito**

**e dal Ministro della salute**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2025

**INDICE**

Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
– della 4 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	9
Allegato: modificazioni apportate dalla Commissione .....	»	10
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione .....	»	15

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

**sul disegno di legge**

1° luglio 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

i presupposti di straordinaria necessità e urgenza sono individuati nell'esigenza di assicurare l'effettività delle politiche di ricerca pubblica, garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di università e ricerca e di assicurare il completamento tempestivo dei progetti del PNRR e del PNC, di rafforzare l'organizzazione e l'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, degli enti pubblici di ricerca vigilati, degli organismi consultivi e delle aziende ospedaliere, nonché di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sugli emendamenti approvati**

22 luglio 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: TERZI DI SANT'AGATA)

**sul disegno di legge**

2 luglio 2025

La Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di formazione, alta formazione e ricerca per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito tramite la proroga anche degli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale in scadenza al 15 settembre 2025;

l'articolo 3 prevede disposizioni atte al rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, anche al fine di assicurare il tempestivo perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia, nonché di semplificare le procedure e gli interventi a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato;

l'articolo 5 prevede disposizioni per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione « RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », in sinergia con la componente M4C2 del PNRR;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: LIRIS)

**sul disegno di legge**

15 luglio 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, comma 3, viene confermata la disponibilità dei fondi utilizzati in copertura alle lettere da *a*) a *d*), a valere sugli stanziamenti, previsti dalla disposizione in questione, che vengono ridotti anche per le annualità 2026 e 2027;

in merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, in relazione al rilievo circa la difformità rispetto alla prassi contabile per cui gli effetti sui saldi relativi a stanziamenti di tale natura economica sono di norma articolati in più annualità, viene confermato quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica positivamente verificata. In particolare, viene chiarito che la disposizione prevede il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali, che vede l'assegnazione agli enti delle risorse finalizzate per gli anni 2025, 2026 e 2027 attraverso criteri, modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'università e ricerca. Tale procedura, come di prassi, avviene per le attribuzioni di risorse diverse da quelle di funzionamento agli enti di ricerca e prevederà « meccanismi » comparativi e di selezione alla stregua degli adempimenti procedurali previsti per le procedure valutative;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che dei 18 incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale (USR), oggetto di nomina, la proroga di cui all'articolo 2 riguarda i seguenti 5 incarichi di direttore o dirigente titolare: USR Calabria (scadenza 4 agosto); USR Sicilia (scadenza 4 agosto); USR Campania (scadenza 31 agosto); USR Umbria (scadenza 31 agosto); USR Abruzzo (scadenza 1° settembre). Con riferimento all'invarianza finanziaria derivante dal medesimo articolo 2, viene ribadito che la disposizione non determina nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a disporre la proroga degli incarichi di direttore o di titolare degli USR. Tale circostanza riguarda anche la proroga dell'incarico dell'USR Umbria posto che – per quanto tale posizione sia stata nel frattempo (per effetto della riorganizzazione degli USR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024) elevata al livello dirigenziale generale – la proroga disposta dalla disposizione in argomento lascerebbe perdurare il livello dirigenziale non generale dell'incarico, come previsto dall'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2024. Il Governo ritiene pertanto che le suindicate motivazioni siano idonee a sorreggere una eventuale clausola di invarianza finanziaria;

in relazione all'articolo 3, viene fatto presente che, con riguardo alle procedure concorsuali previste (autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 937, della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021), viene rilevata, allo stato, una disponibilità di cassa pari ad euro 2.268.931,07 sul capitolo n. 1170 PG 19 denominato « Spese per affitto locali, per attrezzature; per trasporti, per materiali e per altre occorrenze relative allo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale ». Alla luce di quanto rappresentato, viene quindi confermato che le risorse disponibili a legislazione vigente risultano ampiamente sufficienti per far fronte al rinnovo della procedura concorsuale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in conversione;

in relazione all'articolo 3, comma 5, viene specificato che si tratta di uno stanziamento volto a valorizzare le competenze e l'elevata qualificazione degli esperti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020. Trattandosi di figure professionali che potranno essere individuate dal Ministro in base al livello di esperienza posseduta e al proprio bagaglio competenziale, il compenso sarà definito, volta per volta, in base al tipo di impegno richiesto, tipologia di attività, professionalità posseduta e numero di ore/giorni di disponibilità, secondo i criteri predeterminati ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1674 del 30 ottobre 2024 (recante i criteri di determinazione dei compensi e l'entità degli stessi da riconoscere al consulente o esperto di cui al predetto articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020), al quale si rimanda;

con riguardo all'articolo 5, circa l'opportunità di verificare se in ordine alle risorse finanziarie già assegnate con la legge n. 178 del 2020, non si siano verificati vincoli giuridici e impegni contabili tali da rendere indisponibili per le nuove finalizzazioni parte o la totalità delle stesse, viene confermato che le stesse non sono state oggetto di alcun atto di impegno giuridicamente vincolante e che quindi risultano interamente libere da qualsiasi vincolo e nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

Ciò premesso, viene confermato che la graduatoria dell'Agenzia per la coesione territoriale non ha, quindi, generato alcuna obbligazione in capo al Ministero dell'università e della ricerca, trattandosi di una procedura di esclusiva emanazione e competenza della medesima Agenzia. Viene inoltre confermato che non discenderà nessun impatto sui saldi di finanza pubblica previsti a legislazione vigente per effetto delle ulteriori finalizzazioni ivi previste, in quanto le risorse di cui trattasi saranno appostate su conti di contabilità speciale;

in relazione all'articolo 6, viene confermato quanto contenuto nella relazione tecnica del provvedimento, positivamente verificata: in particolare, viene rappresentato che la disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni del personale non dirigente destinato alle attività assistenziali e di supporto avverranno nel rispetto dei piani dei fabbisogni già approvati, che sono determinati sulla base della normativa vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN). Viene inoltre rappresentato che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Sanità è coerente con la natura delle funzioni svolte (esclusivamente assistenziali) e consente una maggiore omogeneità contrattuale tra il personale operante nelle strutture sanitarie, semplificando la gestione e riducendo il rischio di contenziosi. Eventuali differenze retributive rispetto al CCNL Istruzione e Ricerca sono compensate dalla razionalizzazione organizzativa e dalla maggiore flessibilità gestionale derivante dall'unificazione contrattuale. Sul punto, in ogni caso, viene confermata la sostenibilità delle compensazioni che saranno eventualmente necessarie a fronte dei fabbisogni minimi di servizio che le aziende ospedaliere delle università (AOU) saranno comunque tenute ad assicurare all'utenza. Viene segnalato, infatti, che le AOU continueranno a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) grazie alla programmazione dei fabbisogni di personale e che la disposizione non introduce automatismi assunzionali, ma si limita a definire il contratto collettivo applicabile al personale da assumere per specifiche funzioni. In merito al comma 2, viene segnalato che la disposizione tutela il personale già assunto dalle Università, garantendo la continuità del trattamento giuridico ed economico in essere, in linea con il principio di irretroattività delle norme e con la tutela dell'affidamento. La differenziazione contrattuale riflette la diversa natura giuridica del rapporto di lavoro (universitario *versus* sanitario) e non configura una disparità illegittima, ma una distinzione fondata su elementi oggettivi. Inoltre, la norma mira a evitare contenziosi futuri, chiarendo *ex lege* il regime contrattuale applicabile in base alla modalità di assunzione e alla funzione svolta,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta all'articolo 2, dopo il comma 1, del seguente: «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**sugli emendamenti approvati**

22 luglio 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati fino alla seduta antimeridiana del 22 luglio relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, sulle proposte 1.10 (testo 2), 1.11 (testo 3), 2.2, 2.3, 2.100, 2.200, 2.0.1, 2.0.1000, 3.1, 3.5, 3.8 (testo 2), 5.2 (testo 2), 5.0.8, 5.0.9 (testo 2), 5.0.10 (testo 2), 6.4 e Coord.1.

Sull'emendamento 2.4 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: « delle proiezioni ».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*Al capo I, la partizione Sezione I è soppressa.*

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*l'alinnea è sostituito dal seguente: « All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 5 è sostituito dal seguente: »;*

*al capoverso 5, secondo periodo, la parola: « enti » è sostituita dalla seguente: « Enti » e le parole: « dell'università e ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dell'università e della ricerca »;*

*al comma 2, la parola: « finalità » è sostituita dalla seguente: « disposizioni »;*

*al comma 3, alle parole: « mediante corrispondente », ovunque ricorrono, è premesso il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « fondo », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « Fondo »;*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*« 3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente:*

*“591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024” ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: « misure PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza »;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*« 1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*1-ter. Con riferimento alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge*

3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: “dei concorsi di cui al secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.

*1-quater.* Al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026, all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, le parole: “purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “purché l’immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l’anno accademico 2018/2019”;

*b)* al terzo periodo, le parole: “i titoli” sono sostituite dalle seguenti: “gli ulteriori titoli” e le parole: “non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre l’anno scolastico o accademico 2021/2022”.

*1-quinquies.* Al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell’Opera nazionale Montessori è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito ».

*Nella sezione I del capo II, dopo l’articolo 2 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 2-bis. – (*Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione*) – 1. Al fine di assicurare l’integrazione dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, all’articolo 2, comma 5, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, dopo la parola: “tre” sono inserite le seguenti: “, di cui uno in rappresentanza delle associazioni attive nell’ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità,” e le parole: “su designazione del” sono sostituite dalle seguenti: “tra quelli proposti dal”.

Art. 2-ter – (*Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026*) – 1. Al fine di raf-

forzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18, comma 4-*bis*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: "per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025" sono aggiunte le seguenti: "e a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « entro l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 » e dopo le parole: « comma 937, » è inserita la seguente: « della »;*

*al comma 2:*

*alla lettera a):*

*al numero 1), le parole: « al secondo periodo, » sono sostituite dalle seguenti: « all’alinea, secondo periodo, le parole: “sono richiesti” sono sostituite dalle seguenti: “è richiesta” e »;*

*il numero 2) è sostituito dai seguenti:*

*« 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*“a) prova scritta”;*

*3) le lettere c) e d) sono abrogate »;*

*alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, al secondo periodo, la parola: “citato” è soppressa »;*

*dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

*« 5-bis. Al fine di garantire l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, all’articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “, 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “e 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026”.*

*5-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2025 e a 10 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca ».*

*All’articolo 5:*

*al comma 1, lettera b), capoverso 189, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di favorire, nell’ambito dell’economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell’università e della ricerca con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 48 del 27 luglio 2021 è riassegnato, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, nell’ambito dell’Accordo per la coesione di competenza, per il perseguimento degli obiettivi defi-*

niti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 ».

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:*

« Art. 5-bis – *(Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45)* – 1. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca *post* laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge 5 giugno 2025, n. 79. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, dopo le parole: « supporto alle stesse » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 2, dopo le parole: « non dirigente » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « aziende di cui al comma 1 ».*

*Al capo III, la partizione Sezione I è soppressa.*

*Decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2025.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 33 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante « Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante « Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole »;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante « Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

---

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 »;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante « Riordino del Consiglio universitario nazionale »;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante « Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria »;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante « Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 »;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 »;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante « Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca »;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 »;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante « Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali » e, in particolare, l'articolo 61;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 »;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri »;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione », e, in particolare, l'articolo 31, comma 1;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante « Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza » e, in particolare, l'articolo 5, comma 1;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 830;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante « Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* »;

Vista la Raccomandazione su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa del Consiglio europeo, del 18 dicembre 2023, C/2023/1640;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di ricerca pubblica;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di università e ricerca e di assicurare il completamento tempestivo dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, degli enti pubblici di ricerca vigilati, degli organismi consultivi e delle aziende ospedaliero-universitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro della salute;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI  
PUBBLICI DI RICERCA

SEZIONE I

**DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ  
DI ENTI PUBBLICI DI RICERCA**

Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca)*

1. L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli enti delle risorse è definita con decreto del Ministro dell'università e ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini. ».

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI  
PUBBLICI DI RICERCA

*Soppressa*

Articolo 1.

*(Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca)*

1. **All'**articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, **il comma 5** è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attività scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli **Enti** delle risorse è definita con decreto del Ministro dell'università e **della** ricerca, che ne fissa, altresì, criteri, modalità e termini. ».

2. Per l'attuazione delle **disposizioni** di cui al comma 1 in via sperimentale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. *Identico:*

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del **Fondo** di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del **Fondo** di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del **Fondo** di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente:**

**« 591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024 ».**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMA-  
ZIONE,  
ALTA FORMAZIONE E RICERCA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA  
DI ISTRUZIONE

Articolo 2.

*(Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026)*

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propeedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche *ad interim* e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMA-  
ZIONE,  
ALTA FORMAZIONE E RICERCA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA  
DI ISTRUZIONE

Articolo 2.

*(Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026)*

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative propeedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 e il contestuale avanzamento delle misure **del Piano nazionale di ripresa e resilienza** di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, gli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale o di dirigente titolare di Ufficio scolastico regionale, conferiti anche *ad interim* e in scadenza al 15 settembre 2025, possono essere prorogati con scadenza del provvedimento di proroga fino alla data di perfezionamento delle procedure di conferimento dei diciotto incarichi generali di direttore di Ufficio scolastico regionale avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito in data 24 febbraio 2025 e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. Per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali, la proroga di cui al primo periodo è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

**1-bis.** Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1-ter.** Con riferimento alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: « dei concorsi di cui al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ».

**1-quater.** Al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019 » sono sostituite dalle seguenti: « purché l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/2019 »;

b) al terzo periodo, le parole: « i titoli » sono sostituite dalle seguenti: « gli ulteriori titoli » e le parole: « non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022 ».

**1-quinquies.** Al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente ridu-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

**zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.**

#### **Articolo 2-bis.**

*(Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione)*

**1. Al fine di assicurare l'integrazione dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 2, comma 5, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, dopo la parola: « tre » sono inserite le seguenti: « , di cui uno in rappresentanza delle associazioni attive nell'ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità, » e le parole: « su designazione del » sono sostituite dalle seguenti: « tra quelli proposti dal ».**

#### **Articolo 2-ter.**

*(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026)*

**1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

**legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: « per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025 » sono aggiunte le seguenti: « e a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026 ».**

**2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:**

**a) quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;**

**b) quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

## SEZIONE II

### DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

#### Articolo 3.

*(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca)*

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro l'anno 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

**c) quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.**

## SEZIONE II

### DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

#### Articolo 3.

*(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca)*

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro **il 31 dicembre** 2025, il Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento, può bandire una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente già autorizzato dall'articolo 1, comma 937, **della** legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dall'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 938:

1) al secondo periodo, le parole: «nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; *master* universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse;

**2) al terzo periodo:**

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) prova scritta»;»;

2.2) le lettere c) e d) sono abrogate;

b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

3. All'articolo 51-*quater*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «nove».

4. Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni del Ministero del-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. *Identico*:

a) *identico*:

1) **all'alinea**, secondo periodo, **le parole: «sono richiesti» sono sostituite dalle seguenti: «è richiesta»** e le parole: «nonché uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; *master* universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria» sono soppresse;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) prova scritta»;»;

3) le lettere c) e d) sono abrogate;

b) al comma 939, il primo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi **e, al secondo periodo, la parola: «citato» è soppressa.**

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

l'università e della ricerca, la dotazione finanziaria destinata al personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementata di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

**5-bis.** Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, all'articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « , 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ».

**5-ter.** Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

SEZIONE III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA  
DI SISTEMA DELLA FORMAZIONE SU-  
PERIORE E DELLA RICERCA

Articolo 4.

*(Disposizioni urgenti riguardanti il Consi-  
glio universitario nazionale)*

1. All'articolo 5, comma 1, primo pe-  
riodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024,  
n. 160, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole:  
« 31 luglio 2025 » sono sostituite dalle se-  
guenti: « 31 dicembre 2025 ».

Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti per il potenziamento  
del Piano d'azione « RicercaSud – Piano  
nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud  
2021-2027 »)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  
2020, n. 178, sono apportate le seguenti mo-  
dificazioni:

a) il comma 190 è abrogato;

b) il comma 189 è sostituito dal se-  
guente:

« 189. Al fine di favorire, nell'ambito del-  
l'economia della conoscenza, il perseguimento  
di obiettivi di sviluppo, coesione e

(Segue: *Testo del decreto-legge compren-  
dente le modificazioni apportate dalla  
Commissione*)

**della missione « Fondi da ripartire » dello  
stato di previsione del Ministero dell'eco-  
nomia e delle finanze per l'anno 2025,  
allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-  
cantonnemento relativo al Ministero dell'u-  
niversità e della ricerca.**

SEZIONE III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA  
DI SISTEMA DELLA FORMAZIONE SU-  
PERIORE E DELLA RICERCA

Articolo 4.

*(Disposizioni urgenti riguardanti il Consi-  
glio universitario nazionale)*

*Identico.*

Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti per il potenziamento  
del Piano d'azione « RicercaSud – Piano  
nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud  
2021-2027 »)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 189. Al fine di favorire, nell'ambito del-  
l'economia della conoscenza, il perseguimento  
di obiettivi di sviluppo, coesione e

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera CIPESS n. 48 del 27 luglio 2021 è allo scopo programmato, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020. ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera **del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 48 del 27 luglio 2021 è riassegnato, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024**, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire, altresì, le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020. ».

#### **Articolo 5-bis.**

*(Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45)*

**1. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca *post***

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 6.

*(Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie)*

1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ferma restando l'invarianza del concorso delle Università di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, applicano al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse sulla base dei piani dei fabbisogni determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanità.

2. Il personale non dirigente, già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende **ospedaliere universitarie** di cui al comma 1, conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

**laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge 5 giugno 2025, n. 79. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento.**

Articolo 6.

*(Disposizioni urgenti in materia di aziende ospedaliero-universitarie)*

1. Le aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, ferma restando l'invarianza del concorso delle Università di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, applicano al personale non dirigente da assumere per le attività esclusivamente assistenziali e di supporto alle stesse, sulla base dei piani dei fabbisogni determinati nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, la contrattazione collettiva nazionale del Comparto sanità.

2. Il personale non dirigente già assunto dalle università e che presta servizio, a seguito di convenzione, presso le aziende di cui al comma 1 conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto istruzione e ricerca.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

*Soppressa*

